ENTI LOCALI

Contrasto tra Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e ARAN.

Come noto, il DLGS 267/2000 TU Enti Locali all'articolo 97 comma 5 prevede per i comuni la possibilità di nominare un vice segretario per sostituire il segretario durante le assenze.
Il successivo articolo 98 al comma 3 prevede che più comuni possano consorziarsi e nominare un unico segretario.
Ci si chiede, se, in caso di assenza del segretario così nominato, il suo vice debba essere nominato dai comuni consorziati, o, in tale caso, ciascun comune vi possa provvedere per proprio conto.
L'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali con deliberazione del 7 giugno 2005 n.71 ha ritenuto che la convenzione riguardi il segretario come unico soggetto e pertanto, in caso di assenza di quest'ultimo, ogni ente consorziato è libero di nominare il proprio vice.
Di diverso avviso invece l'ARAN che ritiene come anche la nomina del vice debba riguardare l'intero consorzio.
La prima soluzione appare in effetti maggiormente coerente con la disciplina del testo unico.
Vi si ricava infatti che quella del segretario è una figura sostanzialmente unica e separata dalla disciplina del restante personale. La medesima considerazione non vale invece per la figura eventuale del vice segretario.
Sempre in tema della figura del vice segretario, spesso i comuni si sono chiesti se detta figura debba possedere il diploma di laurea richiesto per la posizione di segretario.
Il TAR della Lombardia con sentenza 19.2.1996 riferita all'articolo 52 comma 4 legge 8.6.1990 n.142 definiva quella di vice segretario una funzione vicaria che ben poteva essere integralmente disciplinata dallo statuto comunale.
Il TAR della Lazio con pronuncia del 19.2.97 n.338 pur dando atto che non sussiste identità di stato giuridico tra il segretario comunale ed il vice segretario, riteneva comunque che l'analogia di professionalità richiedesse il possesso del diploma di laurea.
Va in proposito notato che la sentenza si richiama agli articoli 70 e 52 DPR 13.5.1987 n.268 che presupponevano un diverso rapporto tra le due carriere comportante la necessità di una sostanziale continuità.
Va altresì accennato che il consiglio di amministrazione dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali in data 29 novembre 2000 autorizzava la sezione regionale del Piemonte ad impugnare uno degli statuti comunali

che prevedevano la figura del vice segretario priva dei requisiti di legge della laurea in giurisprudenza od economia e commercio.

Giova in merito, un breve excursus in merito all'evoluzione legislativa di questa figura professionale.

Nel sistema previsto dal TULCP RD 383/1934, l'art. 222 regolava espressamente la nomina alla qualifica di vicesegretario e la subordinava al possesso del "diploma di abilitazione" alle funzioni di segretario comunale. Si richiedeva quindi espressamente che il segretario e il vicesegretario comunale fossero in possesso del medesimo titolo di studio necessario per conseguire la "patente di abilitazione" alla nomina di segretario comunale, prevista dapprima dalla legge n. 2248/1865 all'allegato A) e successivamente dalla legge n. 144/1902.

La ragione che sottintendeva a tale disciplina, era quella di individuare nella figura del vice segretario un soggetto idoneo per cultura e scolarità ad assumere all'occorrenza in via eccezionale le delicate funzioni del segretario comunale.

Erano infatti specifiche e tassative le occasioni di sostituzione.

L'art.193 del TULCP n.383/1934 conferiva infatti, la potestà di nominare il vice segretario comunale in caso di assenza od impedimento del segretario al Ministro dell'interno. In caso di vacanza del posto, veniva attribuita la reggenza al vice segretario od ad altro funzionario comunale fornito dei titoli e dei requisiti richiesti per la nomina a segretario; invece, in caso di urgenza, era il prefetto che poteva provvedere in merito alla supplenza del segretario comunale, salvo l'obbligo di riferire al Ministro dell'interno. Tale autorizzazione prefettizia era anche necessaria per integrare la carenza dei requisiti, titolo di studio compreso, del soggetto chiamato in caso di urgenza a sostituire il segretario comunale.

La figura del vice segretario trova un inquadramento più stabile ed impegnativo nell'ambito di successiva normativa.

Il D.P.R. n.268/1987 all'art. 70 prevede che "il vice segretario coadiuva il segretario, può supplirlo e sostituirlo nei casi e con le modalità di legge, e, di norma, dirige una delle massime strutture dell'Ente"; la legge 142/1990 all'art 52 comma 4 invece demanda allo statuto "di prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza assenza o impedimento".

La figura del vice segretario viene così a delinearsi come un vicario del segretario al fine di garantire la continuità delle funzioni e per potenziarne il concreto svolgimento.

Non viene più vista come una mera figura eventuale e di nomina ministeriale o prefettizia, ma come una figura assicurata dalle stesse disposizioni regolamentari dell'Ente.
Questa evoluzione è destinata a consolidarsi nell'attuale normativa.
Il comma 5 dell'art. 97 del TU attribuisce agli enti locali la facoltà di prevedere la figura del vicesegretario anche per coadiuvare il segretario stesso.
Per quanto riguarda la collegata e peraltro principale figura del segretario comunale, la legge 127/97 con l'articolo 17, ne ha completamente disciplinato la figura in maniera decisamente innovativa.
E' in primo luogo istituito l'albo dei segretari comunali. Quivi l'art. 98 TU cha ha fatto seguito alla legge 127/97, stabilisce la necessità del requisito della laurea (giurisprudenza – economia - scienze politiche) per l'accesso al medesimo.
In sede di prima attuazione della norma, il DPR 4.12.1997 n.465 - regolamento di attuazione alla legge 127/97 - consente l'accesso all'albo dei segretari pure ai vice segretari in possesso del predetto titolo di studio.